

Risultanze degli approfondimenti condotti dal Gruppo di Lavoro sul trattamento economico del personale civile della Difesa

1. PREMESSA

Dalla lettura dei dati consolidati del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)¹, con riferimento al periodo 2001-2013, si evincono diversità, anche sostanziali, nelle retribuzioni dei dipendenti civili del comparto "Ministeri". In Appendice 1 la situazione relativa al 2013. Tali dati denotano, nel corso degli anni, un deciso peggioramento della condizione retributiva dei dipendenti civili della Difesa (sia dirigenti che non dirigenti), rispetto ai colleghi di altri dicasteri. Predisposte, a tal fine le tabelle in Appendici 2÷4 redatte tenendo conto delle informazioni contenute sul conto annuale di ciascuno degli anni di interesse².

Gli scostamenti più evidenti, come poi si dirà, risultano essere presenti sul trattamento economico accessorio nel cui contesto la Difesa risulta essere tra i dicasteri più penalizzati.

2. SITUAZIONE

Il "gap" sopra evidenziato ha una oscillazione molto rilevante. In particolare, essa assomma mediamente tra il -21% dei Dirigenti e il -27% dei Contrattualizzati se parametrato esclusivamente al Ministro della Salute (coma si evince dal prospetto che segue).

CONFRONTO RETRIBUZIONE MEDIA ANNO 2013	DIFESA			SALUTE			GAP %
	Totale Voci Stipendiali	Totale Indennità Fisse ed Accessorie	Retribuzione Complessiva	Totale Voci Stipendiali	Totale Indennità Fisse ed Accessorie	Retribuzione Complessiva	
DIRIGENTI DI 1^ FASCIA	58.501	117.804	176.305	66.892	169.457	236.349	-25%
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	44.232	46.980	91.212	49.431	58.999	108.430	-16%
PERSONALE NON DIRIGENTE	21.318	4.876	26.194	22.327	13.542	35.869	-27%
CAT. TERZA AREA	25.362	6.218	31.580	24.982	15.444	40.426	-22%
CAT. SECONDA AREA	21.046	4.757	25.803	20.615	12.308	32.923	-22%
CAT. PRIMA AREA	19.661	4.669	24.330	18.459	11.532	29.991	-19%

/11/

¹ Conto Annuale. Fermo restando che tutte informazioni del caso sono disponibili sul sito *internet* del MEF in questo contesto si è comunque provveduto ad accludere i dati delle retribuzioni relative al 2001 e 2013, anno di partenza e di arrivo del presente confronto.

² A confronto, le retribuzioni complessive medie annue delle diverse categorie di personale del Ministero della Difesa, Salute, Interno, Giustizia, Politiche Agricole e Forestali, Economia e Finanze e Infrastrutture e Trasporti (cfr. Appendice 1).

Da un'analisi delle motivazioni che hanno portato a siffatta sperequazione è possibile evidenziare che il Ministero della Difesa non ha avuto la medesima evoluzione finanziaria di quello della Salute, ritenuto il più "ricco". Tale condizione di vantaggio è stata raggiunta nel tempo in ragione del combinato disposto di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 (norme finalizzate all'armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Ministero della Salute - Appendici 5÷7). Si tratta di una crescita in deroga agli equilibri esistenti nel panorama pubblico avvenuta attraverso il riconoscimento di un ulteriore trattamento accessorio disciplinato con la Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa (CCNI). Nello specifico sono stati sottoscritti accordi che, relativamente al periodo 2010-2013³ (in pieno blocco stipendiale) hanno portato fondi aggiuntivi per € 14.500.775 annui sul trattamento economico accessorio (Appendici 8÷13). Tale riconoscimento accessorio è risultato essere di esclusivo appannaggio del personale del Ministero della Salute, non riguardando, pertanto, gli altri Comparti/Dicasteri. Inoltre, il predetto Ministero, con il CCNL biennio economico 2008-2009, ha avuto un incremento pro-capite del Fondo Unico di Amministrazione (FUA) di € 174,98 contro gli € 59,49 stanziati per la Difesa (Appendice 14), proporzioni che dimostrano appunto il differenziale di competenze accessorie tra i due dicasteri e nel complesso con tutti i rimanenti dicasteri.

Avuto riguardo invece al complesso del Pubblico Impiego il "gap" di che trattasi è mediamente compreso tra il - 9% dei Dirigenti e il - 15% dei Contrattualizzati (cit. Appendice 1).

CONFRONTO RETRIBUZIONE MEDIA ANNO 2013	DIFESA			P.A.	GAP %
	Totale Voci Stipendiali	Totale Indennità Fisse ed Accessorie	Retribuzi one Complessi va	Retribuzione Complessiva Media	
DIRIGENTI DI 1^ FASCIA (MNST)	58.501	117.804	176.305	198.243	-11%
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA (MNST)	44.232	46.980	91.212	89.422	2%
PERSONALE NON DIRIGENTE (MNST)	21.318	4.876	26.194	30.774	-15%
CAT. TERZA AREA (MNST)	25.362	6.218	31.580	34.424	-8%
CAT. SECONDA AREA (MNST)	21.046	4.757	25.803	28.202	-9%
CAT. PRIMA AREA (MNST)	19.661	4.669	24.330	25.337	-4%

..//..

³ Lo stesso vale anche per l'anno 2014.

Altro dato riscontrabile, e da ritenere importante, emerge dal confronto delle retribuzioni esplodendo la parte stipendiale e quella indennitaria. In merito, come già anticipato in premessa, emerge che il "gap" è sostanzialmente attribuibile alla parte cd. accessoria con la sola esclusione dei Dirigenti di 2^a Fascia che in questo caso registrano una percentuale positiva.

CONFRONTO RETRIBUZIONE MEDIA ANNO 2013	DIFESA	P.A.	GAP %
	Retribuzione Stipendiale		
DIRIGENTI DI 1 ^a FASCIA (MNST)	58.501	66.154	-12%
DIRIGENTI DI 2 ^a FASCIA (MNST)	44.232	47.208	-6%
PERSONALE NON DIRIGENTE (MNST)	21.318	23.398	-9%
CAT. TERZA AREA (MNST)	25.362	26.137	-3%
CAT. SECONDA AREA (MNST)	21.046	21.418	-2%
CAT. PRIMA AREA (MNST)	19.661	18.890	4%

CONFRONTO RETRIBUZIONE MEDIA ANNO 2013	DIFESA	P.A.	GAP %
	Retribuzione Fissa e Accessoria		
DIRIGENTI DI 1 ^a FASCIA (MNST)	117.804	132.089	-11%
DIRIGENTI DI 2 ^a FASCIA (MNST)	46.980	42.214	11%
PERSONALE NON DIRIGENTE (MNST)	4.876	7.376	-34%
CAT. TERZA AREA (MNST)	6.218	8.287	-25%
CAT. SECONDA AREA (MNST)	4.757	6.784	-30%
CAT. PRIMA AREA (MNST)	4.669	6.447	-28%

3. CONSIDERAZIONI

In conclusione, gli esiti degli approfondimenti sopra effettuati possono essere così sintetizzati:

- esiste un reale "gap" del trattamento economico tra il personale civile della Difesa e quello delle altre pp.aa.;
- esso riguarda quasi esclusivamente la parte accessoria. Si è dimostrato infatti, per questa parte della retribuzione complessiva, che esiste una percentuale negativa tra il -21% dei Dirigenti e il -27% dei Contrattualizzati se parametrato esclusivamente al Ministero della Salute ma ridotte al -9% dei soli Dirigenti cd. di Prima Fascia (la Seconda risulta essere positiva) e del -15% dei Contrattualizzati nel complesso del Pubblico Impiego. Purtuttavia nel restringere la comparazione al contesto "specifico" del Comparto Difesa e Sicurezza (confronto tra la Difesa vs. Interni, Grazia e Giustizia e Mef) emerge un "gap" del -9% circa per i Dirigenti di Prima Fascia, e i contrattualizzati della Terza e Seconda Area della Difesa mentre per i dirigenti di Seconda Fascia e della Prima Area della Difesa si registrano percentuali positive tra il +5% e il +8% sul Ministero degli Interni e su quello di Grazia e Giustizia (cit. Appendice 1)

Il Gruppo di Lavoro, in linea con quanto esposto, ha quindi ipotizzato delle possibili soluzioni alla problematica dimostrata, scese dalle percentuali individuate. Le stesse, di seguito elencate, sono state poste in ordine alla valutazione della loro complessità e/o difficoltà di concretizzazione:

- a. creazione, attraverso un intervento normativo, di un fondo *ad hoc* (simile a quello del Ministero della Salute) alimentato con risorse aggiuntive, interne o esterne alla Difesa, volto ad incrementare il salario accessorio (al riguardo, infatti, sarebbe politicamente spendibile la ristrutturazione del Dicastero sia ai sensi della legge n. 244 del 2012 che del Libro Bianco);
- b. istituzione, nell'ambito del nuovo comparto delle funzioni centrali, cd. "compartone", di una sezione contrattuale specifica per il Ministero della Difesa;
- c. incremento dell'indennità di amministrazione;
- d. inserimento del personale civile della Difesa negli ordinamenti speciali di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.

In sostanza, premessa la necessità di reperire risorse finanziarie, sia interne che esterne all'AD., la prima ipotesi, punto "a", consentirebbe alla Difesa di "agire da sola" sulla distribuzione delle risorse (senza l'intervento di altri dicasteri) e avrebbe il pregio di essere "immune" dai contingentamenti della spesa pubblica periodicamente imposti dal MEF (come lo è stato il fondo della Salute, pur in piena attuazione del DL n. 78 del 2010).

La seconda e la terza ipotesi, punto "b." e "c.", presentano la difficoltà di dover essere messe in campo in sede Aran, all'interno del nuovo "compartone", che ha raccolto assieme pubbliche amministrazioni con ordinamenti giuridici ed economici molto diversi fra loro. Ciò, anche se risultano pienamente legittime tenuto conto che il citato "compartone" non potrà che in prospettiva portare o all'omogeneizzazione fra le pp.aa., con evidenti incrementi per il personale della Difesa, o ribadire, sulla base delle singole specificità, la possibilità di differenze e quindi di diverse procedure come quella auspicata.

Infine, la quarta ipotesi, punto "d.", non potrebbe essere portata avanti senza coinvolgere giocoforza anche altre pp.aa. ovvero quelle del Comparto Difesa e Sicurezza per analogia con i "militari". In sintesi, l'ipotesi potrebbe rappresentare un approdo finale di lungo termine ma appare non perseguibile al momento atteso che:

- occorrerebbe, *in primis*, dare al personale civile un nuovo ordinamento tutto da pensare;
- dovrebbe essere concordata con i Sindacati, la maggior parte dei quali ha forti perplessità se non contrarietà;
- potrebbe anche non necessariamente dare i benefici economici auspicati.

Nel merito del finanziamento delle singole ipotesi si rappresenta che:

- la prima ipotesi, una volta novellata giuridicamente, può essere finanziata - anche in più fasi temporali - con risorse sia interne che esterne al bilancio della Difesa;
- la seconda, definita giuridicamente la possibilità di istituire una sezione contrattuale esclusiva per la Difesa all'interno del "compartone", dovrebbe essere alimentata con un appostamento specifico da individuare in quello complessivo destinato al rinnovo contrattuale del pubblico impiego (nell'ambito della Legge di Bilancio);
- la terza necessita di uno stanziamento esterno onde incrementare l'indennità di amministrazione. Anche in questo caso è necessario un atto normativo tenuto conto che sarebbe una procedura a se stante rispetto alla generalità del pubblico impiego e in deroga a eventuali accordi/impegni a livello nazionale;
- la quarta non produce effetti finanziari immediati. Gli stessi, infatti, sono quantificabili solo dopo la "scrittura" del nuovo stato giuridico del personale civile e la conseguente definizione del loro rapporto del lavoro.

In linea con quanto sopra esposto si propone di perseguire la prima ipotesi.

CONFRONTO RETRIBUZIONE MEDIA ANNO 2013

	DIFESA	SALUTE	INTERNO	GIUSTIZIA	MIPAAF	MEF	INF/TRASP.
	Retribuzione Complessiva						
DIRIGENTI DI 1 ^ FASCIA (MNST)	176.305	236.349	207.563	198.387	179.850	198.374	171.301
DIRIGENTI DI 2 ^ FASCIA (MNST)	91.212	108.430	87.934	72.958	86.186	99.081	80.645
PERSONALE NON DIRIGENTE (MNST)	26.194	35.869	28.601	28.329	31.800	33.031	27.722
CAT. TERZA AREA (MNST)	31.580	40.426	32.473	32.848	35.330	37.107	32.839
CAT. SECONDA AREA (MNST)	25.803	32.923	26.252	27.250	28.131	30.489	25.515
CAT. PRIMA AREA (MNST)	24.330	29.991	23.147	23.098	24.337	27.217	22.132

Conto Annuale

Retribuzione media - Dettaglio qualifica ente

Anno

Ente di Riferimento: MINISTERO DELLA DIFESA

Anno: 2003

Comparto: MIRIS11181

	Stipendio + I.L.S.	R.I.A.	Tredicesima	Totale Voci Salariali	Straordinario	Indennità Varie	Altre Accessorie	Totale Indennità Pisse ed Accessorie	Retribuzione Complessiva
DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	44.490	10.741	4.302	59.534		143.128		143.128	202.661
CAT. DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	44.490	10.741	4.302	59.534		143.128		143.128	202.661
DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	33.371	7.278	40.649	81.299		24.299	1.685	25.983	107.282
CAT. DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	33.371	7.278	40.649	81.299		24.299	1.685	25.983	107.282
PERSONALE NON DIRIGENTE (MNST)	14.231	1.295	1.441	16.967	93	1.935	1.031	3.059	20.026
CAT. AREA C (MNST)	17.497	1.831	1.806	21.134	93	2.564	948	3.605	24.739
CAT. AREA B (MNST)	14.055	1.252	1.421	16.728	93	1.911	1.039	3.043	19.771
CAT. AREA A (MNST)	13.374	1.310	1.349	16.033	93	1.658	1.008	2.759	18.792

Non entrano nel calcolo delle retribuzioni medie i casi con un numero di mensilità inferiore a 12 (una annualità)

Conto Annuale

Retribuzione media - Dettaglio qualifiche e

Anno

Ente di riferimento: MINISTERO DELLA SALUTE
Anno 2001
Comparto: MINISTERO

	Stipendio + I.I.S.	R.I.A.	Tredicesima	Totale Voci Stipendiali	Straordinario	Indennità Varie	Altre Accessorie	Totale Indennità Fisse ed Accessorie	Retribuzione Complessiva
DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)									
CAT. DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	64.534	8.021	6.046	78.601		21.198	11.301	32.499	111.099
DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	64.534	8.021	6.046	78.601		21.198	11.301	32.499	111.099
CAT. DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	32.541	6.946	3.291	42.778		17.415	4.822	22.237	65.014
DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	32.541	6.946	3.291	42.778		17.415	4.822	22.237	65.014
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE) (MNST)	25.711	2.123	2.278	29.613		2.530	2.354	4.884	34.497
CAT. DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE) (MNST)									
PERSONALE NON DIRIGENTE (MNST)	15.582	789	1.347	17.718	427	1.725	3.319	5.471	23.189
CAT. AREA C (MNST)	17.822	1.017	1.510	20.350	427	2.085	3.319	5.831	26.181
CAT. AREA B (MNST)	14.698	730	1.287	16.716	427	1.593	3.319	5.339	22.055
CAT. AREA A (MNST)	13.590	311	1.158	15.060	427	1.314	3.319	5.060	20.120

Non entrare nel calcolo delle retribuzioni medie i casi con un numero di mensilità inferiore a 12 (una annualità)

Conto Annuale

Retribuzione media - Dettaglio qualifica ente

Anno

Ente di riferimento: MINISTERO DELL'INTERNO

Anno 2001

Comparto MIPISE/ERI

	Stipendio + I.S.	R.I.A.	Tredicesimo	Totale Voci Stipendiali	Straordinario	Indennità Varie	Altre Accessorie	Totale Indennità Fisse ed Accessorie	Retribuzione Complessiva
DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	44.579	10.742	9.105	64.425		58.771		58.771	123.197
CAT DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	44.579	10.742	9.105	64.425		58.771		58.771	123.197
DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	40.624	7.171	6.037	53.831		28.011	34	28.046	81.876
CAT DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	40.624	7.171	6.037	53.831		28.011	34	28.046	81.876
PERSONALE NON DIRIGENTE (MNST)	14.765	394	1.263	16.422	696	2.115	17	2.827	19.249
CAT AREA C (MNST)	16.853	571	1.453	18.877	1.073	2.766	12	3.850	22.728
CAT AREA B (MNST)	14.272	374	1.220	15.866	582	2.054	19	2.655	18.521
CAT AREA A (MNST)	13.091	191	1.107	14.388	458	1.343	17	1.818	16.206

Non entrano nel calcolo delle retribuzioni medie i casi con un numero di mensilità inferiore a 12 (una annualità)

Conto Annuale

Retribuzione media - Dettaglio qualifica ente

ANNO

Ente di Riferimento: **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Anno: 2004

Comparto: **MIRIS.FI.DI**

	Stipendio + I.I.S.	S.I.A.	Tredicesime	Totale Voci Stipendiali	Strordinario	Indennità Varie	Altre Accessorie	Totale Indennità Fisse ed Accessorie	Retribuzione Complessiva
DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	39.305	717	2.686	42.709		16.758	2.667	19.425	62.134
CAT. DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	39.305	717	2.656	42.709		16.758	2.667	19.425	62.134
DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	34.616	2.498	2.899	40.013		12.641	979	13.620	53.633
CAT. DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	34.616	2.498	2.899	40.013		12.641	979	13.620	53.633
PERSONALE NON DIRIGENTE (MNST)	15.288	544	1.295	17.126	230	4.380	800	5.411	22.537
CAT. AREA C (MNST)	17.388	928	1.504	19.820	275	5.251	704	6.230	26.050
CAT. AREA B (MNST)	14.584	387	1.219	16.190	211	4.059	850	5.119	21.309
CAT. AREA A (MNST)	13.433	385	1.148	14.966	214	3.810	773	4.797	19.763

Non entrano nel calcolo delle retribuzioni medie i casi con un numero di mensilità inferiore a 12 (una annualità)

Conto Annuale

Retribuzione media - Dettaglio qualifica ente

Anno

Ente di riferimento: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Anno: 2003

Comparto: MIBIS-EPB

	Stipendio + I.L.S., R.I.A.	Tredicesimo	Totale Voci Espondiali	Straordinario	Indennità Varie	Altre Accessorie	Totale Indennità Fisse ed Accessorie	Retribuzione Complessiva
DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	52.845	6.211	71.156	17.519	27.167		44.685	115.841
CAT. DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	52.845	6.211	71.156	17.519	27.167		44.685	115.841
DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	36.644	5.782	46.430		71.114	85	21.199	67.629
CAT. DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	36.644	5.782	46.430		71.114	85	21.199	67.629
PERSOHALE NON DIRIGENTE (MNST)	15.685	700	17.770	413	2.058	1.216	3.687	21.457
CAT. AREA C (MNST)	17.359	983	19.895	457	2.433	1.247	4.137	24.032
CAT. AREA B (MNST)	13.915	423	15.553	356	1.721	1.262	3.339	18.892
CAT. AREA A (MNST)	14.305	398	15.922	409	1.566	947	2.922	18.844

Non entrano nel calcolo delle retribuzioni medie i casi con un numero di mensilità inferiore a 12 (una annualità)

Conto Annuale

retribuzione media - Dettaglio qualifica ente

Annò

Ente di Riferimento: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Annò 2003

Comparto: MINISTRI

	Stipendio + I.I.S.	R.I.A.	Tredicesima	Totale Voci Stipendiali	Straordinario	Indennità Vari	Altre Accessorie	Totale Indennità Fisse ed Accessorie	Retribuzione Complessiva
DIRIGENTI DI 1ª FASCIA (MNST)	47.789	5.503	13.040	66.332		101.072	2.634	103.706	170.036
CAT. DIRIGENTI DI 1ª FASCIA (MNST)	-47.789	5.503	13.040	66.332		101.072	2.634	103.706	170.036
DIRIGENTI DI 2ª FASCIA (MNST)	31.320	4.951	5.427	41.698		31.803	535	32.337	74.035
CAT. DIRIGENTI DI 2ª FASCIA (MNST)	31.320	4.951	5.427	41.698		31.803	535	32.337	74.035
PERSONALE NON DIRIGENTE (MNST)	15.758	913	1.299	17.970	1.347	2.708	2.608	6.663	24.633
CAT. AREA C (MNST)	17.587	1.243	1.517	20.346	717	3.082	2.710	6.509	26.856
CAT. AREA B (MNST)	14.882	755	1.183	16.820	1.601	2.509	2.515	6.625	23.445
CAT. AREA A (MNST)	13.142	443	1.071	14.656	2.581	2.307	2.761	7.649	22.304

Non entrano nel calcolo delle retribuzioni medie i casi con un numero di mensilità inferiore a 12 (una annualità)

Conto Annuale

Retrocessione media - Dettaglio qualifiche ente

Anno

Ente di appartenimento: **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-6671**
 Anno: 2004
 Comparto: **MINISTRI**

	Stipendio - I.I.S.	R.I.A.	Tredicesima	Totale Voci Stipendiali	Straordinario	Indennità Vite	Altre Accessorie	Totale Indennità Fisse ed Accessorie	Ributazione Complessiva
DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	46.635	4.658	9.617	60.910		38.758	2.547	41.305	102.215
CAT DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	46.635	4.658	9.617	60.910		38.758	2.547	41.305	102.215
DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	30.215	3.113	4.336	37.664		16.212	670	16.882	54.545
CAT DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	30.215	3.113	4.336	37.664		16.212	670	16.882	54.545
PERSONALE NON DIRIGENTE (MNST)	15.576	627	1.387	17.589	373	2.375	1.232	3.980	21.569
CAT AREA C (MNST)	17.611	887	1.584	20.083	373	2.953	1.306	4.633	24.716
CAT AREA B (MNST)	14.658	516	1.300	16.474	371	2.098	1.106	3.575	20.048
CAT AREA A (MNST)	13.220	284	1.141	14.645	389	1.817	1.792	3.998	18.644

Non entrano nel calcolo delle attribuzioni medie i casi con un numero di mensilità inferiore a 12 (una annualità)

Conto Annuale

Redditi da lavoro dipendente - Dettaglio qualifica ente

Anno

Fondo di Riferimento: MINISTERO DELLA DIFESA

Anno 2013

Comparto: MILITARI

	Spese e I.R.E.	I.R.E.	Tredicesima	Totale Voci Dipendenti	Strordinarie	Indennità Varie	Altre Accessorie	Totale Indennità Fissa ed Accessorie	Ributazioni Contributive
DIRIGENTI DI 1° FASCIA (ANST)	51.136	3.104	4.261	58.501		117.804		117.804	176.305
CAT. DIRIGENTI DI 1° FASCIA (ANST)	51.136	3.104	4.261	58.501		117.804		117.804	176.305
DIRIGENTI DI 2° FASCIA (ANST)	40.009	891	3.332	44.232		46.980		46.980	91.212
CAT. DIRIGENTI DI 2° FASCIA (ANST)	40.009	891	3.332	44.232		46.980		46.980	91.212
PERSONALE NON DIRIGENTE (ANST)	19.055	676	1.587	21.318	97	3.130	1.619	4.876	26.194
CAT. TERZA AREA (ANST)	22.634	843	1.885	25.362	97	3.706	2.415	6.218	31.580
CAT. SECONDA AREA (ANST)	18.814	646	1.567	21.046	97	3.064	1.577	4.757	25.803
CAT. PRIMA AREA (ANST)	17.598	596	1.466	19.661	97	2.984	1.588	4.669	24.330

Non antieano nel calcolo delle retribuzioni medie i casi con un numero di mensilità inferiore a 12 (una annualità)

Conto Annuale

Rendita Zona-media - Dettaglio qualifica ente

ANNO

Ente di Riferimento: MINISTERO DELLA SALUTE

Anno: 2013

Comparto: DIRIGENTI

	Stipendio + I.P.S.	R.I.A.	Tredicesima	Totale Voc Stipendiali	Straordinario	Indennità Varie	Altre Accessorie	Totale Indennità Fisse ed Accessorie	Retribuzione Complessiva
DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	51.136	2.697	13.059	66.892		169.457		169.457	236.349
CAT. DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	51.136	2.697	13.059	66.892		169.457		169.457	236.349
DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	39.977	3.243	6.211	49.431		53.189	5.810	58.999	108.430
CAT. DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	39.977	3.243	6.211	49.431		53.189	5.810	58.999	108.430
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE) (MNST)	39.713	456	4.676	44.851		21.985	5.605	27.589	72.440
CAT. DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE) (MNST)	39.713	456	4.676	44.851		21.985	5.605	27.589	72.440
PERSONALE NON DIRIGENTE (MNST)	20.257	326	1.744	22.327	753	2.779	10.510	13.542	35.869
CAT. TERZA AREA (MNST)	22.665	346	1.970	24.982	331	3.180	11.933	15.444	40.426
CAT. SECONDA AREA (MNST)	18.703	314	1.597	20.615	203	2.523	9.582	12.308	32.923
CAT. PRIMA AREA (MNST)	16.805	225	1.430	18.459	8	1.930	9.594	11.532	29.991

Non entrano nel calcolo delle retribuzioni medie i casi con un numero di mensilità inferiore a 12 (una annualità)

Conto Annuale

Ripartizione media - Dettaglio qualifica ente

Anno

Ente di Riferimento: MINISTERO DELL'INTERNO

Anno: 2013

Comparto: MINISTRI

	Stipendio + I.I.S.	Ri.A.	Tredicesima	Totale Voci Stipendiali	Strordinario	Indennità Varie	Altre Accessorie	Totale Indennità Fisse ed Accessorie	Ripartizione Complessiva
DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	51.136	2.890	12.990	67.016		140.313		140.313	207.563
CAT DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	51.136	2.890	12.990	67.016		140.313		140.313	207.563
DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	39.818	402	6.228	46.448		41.412		41.486	87.934
CAT DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	39.818	402	6.228	46.448		41.412		41.486	87.934
PERSONALE NON DIRIGENTE (MNST)	20.798	314	1.794	22.906	1.701	3.074		5.695	28.601
CAT TERZA AREA (MNST)	23.403	441	1.996	25.840	2.133	3.551		6.633	32.473
CAT SECONDA AREA (MNST)	19.162	234	1.675	21.072	1.400	2.866		5.180	26.252
CAT PRIMA AREA (MNST)	17.563	163	1.474	19.200	1.400	1.761		3.947	23.147

Non entrano nel calcolo delle ripartizioni medie i casi con un numero di mensilità inferiore a 12 (una annualità)

Conto Annuale

Retribuzione media - Dettaglio qualifica ente

Afino

Ente di riferimento: **MUNICIPIO DELLA GIOIELLERIA**
 Anno: **2013**
 Comparto: **MIRAFIORI**

	Stipendio + I.R.S.	R.I.A.	Tredicesima	Totale Voci Stipendiali	Strordinario	Indennità Varie	Altre Accessorie	Totale Indennità Fisse ed Accessorie	Retribuzione Complessiva
DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	51.136	1.115	15.191	67.442		130.946		130.946	198.387
<i>CAT. DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)</i>	51.136	1.115	15.191	67.442		130.946		130.946	198.387
DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	40.625	1.115	5.723	47.463	48	24.357	1.090	25.495	72.958
<i>CAT. DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)</i>	40.625	1.115	5.723	47.463	48	24.357	1.090	25.495	72.958
PERSONALE NON DIRIGENTE (MNST)	19.982	335	1.767	22.084	468	4.673	1.104	6.245	28.329
<i>CAT. TERZA AREA (MNST)</i>	22.828	570	2.091	25.489	543	5.528	1.288	7.359	32.648
CAT. SECONDA AREA (MNST)	19.262	259	1.681	21.202	470	4.448	1.130	6.048	27.250
CAT. PRIMA AREA (MNST)	16.933	184	1.442	18.558	265	3.807	468	4.540	23.098

Non entrano nel calcolo delle retribuzioni medie i casi con un numero di mensilità inferiore a 12 (una annualità)

Conto Annuale

Retribuzione media - Dettaglio qualifica ente

ANNO

Ente di riferimento: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 Anno: 2013
 Comparto: DIRIGENTI

	Stipendio + I.T.S.	R.I.A.	Tredicesima	Totale Voci Stipendiali	Straordinario	Indennità Vari	Altre Accessorie	Totale Indennità Fisse ed Accessorie	Retribuzione Complessive
DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	51.137	3.460	13.376	67.972		111.878		111.878	179.850
CAT DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	51.137	3.460	13.376	67.972		111.878		111.878	179.850
DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	39.975	1.039	6.458	47.472		38.673	41	38.714	86.186
CAT DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	39.975	1.039	6.458	47.472		38.673	41	38.714	86.186
PERSONALE NON DIRIGENTE (MNST)	22.400	247	1.895	24.532	1.497	3.352	2.419	7.269	31.800
CAT TERZA AREA (MNST)	24.780	318	2.087	27.185	1.674	3.786	2.685	8.145	35.330
CAT SECONDA AREA (MNST)	19.929	175	1.674	21.778	1.314	2.908	2.131	6.352	28.131
CAT PRIMA AREA (MNST)	17.145	20	1.441	18.606	1.428	1.933	2.670	5.731	24.337

Non entrano nel calcolo delle retribuzioni medie i casi con un numero di mensilità inferiore a 12 (una annualità)

Conto Annuale

Ripartizione media - Dettaglio qualifica ente

Anno

Foto dell'istituto: MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE

Anno 2013

Conto: RETRIBUZIONI

	Stipendio + I.R.S.	R.I.A.	Tredicesima	Totale Voci Stipendiali	Strordinario	Indennità Varie	Altre Accessorie	Totale Indennità Fisse ed Accessorie	Retribuzione Complessiva
DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	51.078	2.468	12.704	66.250		125.263	6.861	132.123	198.374
CAT. DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	51.078	2.468	12.704	66.250		125.263	6.861	132.123	198.374
DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	39.998	680	5.732	46.411	3	51.536	1.131	52.670	99.081
CAT. DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	39.998	680	5.732	46.411	3	51.536	1.131	52.670	99.081
PERSONALE NON DIRIGENTE (MNST)	20.977	515	1.802	23.294	983	3.644	5.111	9.737	33.031
CAT. TERZA AREA (MNST)	23.548	518	2.010	26.076	1.150	4.241	5.640	11.030	37.107
CAT. SECONDA AREA (MNST)	19.371	528	1.674	21.573	874	3.281	4.761	8.916	30.489
CAT. PRIMA AREA (MNST)	17.332	371	1.475	19.178	792	2.694	4.554	8.040	27.217

Richi entro nel calcolo delle retribuzioni medie i casi con un numero di mensilità inferiore a 12 (una annualità)

Conto Annuale

Retribuzione media - Dettaglio qualifica ente

Anno

Foto di riferimento: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-10756


Anno: 2013

Comparto: MINISTRI


	Stipendio * I.I.S.	Ri.A.	Tredicesima	Totale Vol Stipendiali	Straordinario	Indennità Varie	Altre Accessorie	Totale Indennità Fisse ed Accessorie	Retribuzione Complessiva
DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	50.946	2.159	10.944	64.050		102.625	4.626	107.252	171.301
CAT DIRIGENTI DI 1° FASCIA (MNST)	50.946	2.159	10.944	64.050		102.625	4.626	107.252	171.301
DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	-0.089	967	5.699	46.756		30.279	3.610	33.889	80.645
CAT DIRIGENTI DI 2° FASCIA (MNST)	-0.089	967	5.699	46.756		30.279	3.610	33.889	80.645
PERSONALE NON DIRIGENTE (MNST)	21.101	358	1.807	23.265	273	3.285	899	4.457	27.722
CAT TERZA AREA (MNST)	24.487	472	2.112	27.066	322	4.343	1.108	5.773	32.839
CAT SECONDA AREA (MNST)	19.622	323	1.673	21.619	235	2.842	818	3.396	25.515
CAT PRIMA AREA (MNST)	17.546	131	1.482	19.158	333	2.033	607	2.973	22.132

Non entrano nel calcolo delle retribuzioni medie i casi con un numero di mensilità inferiore a 12 (una annualità)

CONFRONTO RETRIBUZIONE COMPLESSIVA MEDIA ANNUA PERSONALE DIRIGENTE 1^ FASCIA



**CONFRONTO RETRIBUZIONE COMPLESSIVA MEDIA ANNUA
PERSONALE DIRIGENTE 2^ FASCIA**



LEGGE 14 ottobre 1999, n. 362

Disposizioni urgenti in materia sanitaria

Vigente al: 29-7-2016

Art. 7.

(Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanita')

1. In relazione all'accresciuta complessita' dei compiti assegnati al Ministero della sanita' in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti.

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 407

Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.

Vigente al: 29-7-2016

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI ASSISTENZA, SANITA' E LAVORO

Art. 5

(Norme relative al settore sanitario)

1. Dal 1 febbraio 1991 decadono i provvedimenti disposti in applicazione degli istituti normativi ed economici di cui agli articoli 15, 17, 18, da 66 a 73, 80, 81, 82 e da 101 a 108 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; dalla stessa data si applicano, anche nelle more della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento, i corrispondenti istituti previsti dal nuovo accordo di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono ad applicare gli istituti stessi limitatamente a situazioni di inderogabili esigenze operative. Il Ministero della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al cui parere puo' non conformarsi solo con atto motivato, ridetermina gli standard di personale del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alle previsioni del nuovo accordo di lavoro in ordine agli incrementi del debito orario individuale, all'impiego di nuove figure professionali e alla necessita' di graduare l'attuazione del decreto in rapporto alle disponibilita' finanziarie.

2. La spesa per acquisti di beni e servizi nell'anno 1991 non puo' superare dell'11 per cento la spesa effettiva di competenza dell'anno 1989. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche tesoriere delle unita' sanitarie locali, trascorso il tempo di latenza previsto dai contratti di fornitura o dalle convenzioni, sono autorizzate a pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili derivanti da formale impegno assunto sui capitoli di bilancio di previsione ed entro la concorrenza dello stanziamento dei capitoli stessi. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite le procedure amministrative conseguenti.

3. A decorrere dal 1 gennaio 1991 e' abrogata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. Dalla medesima data perdono di efficacia le relative attestazioni di esenzione rilasciate dai comuni. Il Ministro della sanita', anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, ridetermina, trascorsi trenta giorni dalla richiesta di parere, le forme morbose in riferimento alle patologie croniche ed acute, che incidono gravemente sull'autosufficienza e la qualita' della vita, e le modalita' per il riconoscimento, che danno diritto alla esenzione del pagamento delle

quote di partecipazione alla spesa sanitaria. Le esenzioni riconosciute ai sensi del presente comma operano limitatamente alle prestazioni correlate alle specifiche patologie. (*Sono esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanita' 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984.*) (9) ((12))

4. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica e' elevato a lire 40.000. La quota fissa per ricetta e' determinata in lire 1.500 per ogni singolo prezzo ad eccezione dei farmaci di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i prodotti in fleboclisi in confezione monodose, la quota fissa per ricetta e' determinata in lire 1.000 per ogni pezzo. Tale quota e' dovuta da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N. 412. (4)

5. Il Comitato interministeriale prezzi e' autorizzato a provvedere alla revisione generale dei prezzi dei farmaci a basso costo fino a lire 15.000, di comprovata efficacia terapeutica.

6. La accertata prescrizione a carico di un soggetto esente di una prestazione destinata ad un assistito non esente comporta l'obbligo di segnalazione all'autorita' giudiziaria. Fatti comunque salvi i provvedimenti di natura penale in applicazione dell'articolo 640 del codice penale, tale circostanza comporta per l'assistito la decadenza dall'esenzione e per il medico la sospensione del rapporto convenzionale per un periodo non inferiore a sei mesi. La sanzione e' comminata a norma dell'articolo 38 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, previa contestazione degli addebiti e audizione del medico interessato e comunque entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.

7. Il Ministro della sanita' procede, con proprio decreto, alla revisione del decreto 30 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1990, di approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi, rideterminando la tipologia di quelle concedibili, le condizioni e il tempo minimo di rinnovo. Dalla data di emanazione del predetto decreto, e' vietata l'erogazione di prestazioni protesiche diverse da quelle contemplate nel nomenclatore tariffario con oneri a carico del fondo sanitario nazionale. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' soppressa a carico del fondo sanitario nazionale ogni forma di assistenza economica che non sia espressamente prevista da leggi dello Stato.

8. Con proprio decreto il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede alla revisione del nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alla necessita' di individuare le prestazioni tecnologicamente superate nonche' quelle il cui costo tariffario risulta eccedente l'onere economico della prestazione stessa e determinando, in luogo delle prestazioni genericamente formulate, le singole prestazioni erogabili. Il mancato ritiro del referto entro trenta giorni dall'effettuazione della prestazione specialistica comporta

l'addebito all'assistito dell'intero costo della prestazione fruita.

9. Il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina lo schema tipo di convenzione per le istituzioni sanitarie di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che deve ispirarsi al principio del rapporto tra entita' variabile delle tariffe e quantita' annuale delle prestazioni effettuate. Per quanto concerne tutte le convenzioni, il numero massimo di prestazioni riconoscibili ai fini del pagamento va predeterminato con riferimento alle dotazioni di personale e di attrezzature possedute e documentate. Dal 1991, nei rapporti con le case di cura, viene introdotto, a partire dalle patologie acute piu' ricorrenti, il criterio di pagamento dei ricoveri a giornate di degenza predeterminate.

10. All'interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali a gestione diretta e convenzionata obbligatoriamente sono riservati spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria e posti letto per la istituzione di camere a pagamento.

11. Limitatamente all'esercizio finanziario 1991 le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unita' sanitarie locali, dalle regioni e dalle province autonome per essere totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori predetti.

13. A decorrere dal 1 gennaio 1991 la misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata al 4,20 per cento. Dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, l'aliquota dello 0,20 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata allo 0,40 per cento. Dalla stessa data sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire si applica a carico del pensionati, sull'intero trattamento percepito, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti.

14. A decorrere dal 1 gennaio 1991, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, e dei liberi professionisti, si intende applicabile, ai fini della determinazione del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, il medesimo limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e per ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari si applica quello determinato ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge n. 233 del 1990. (5)

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "il limite massimo di partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio e per prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione e' fissato in lire 70.000 per prescrizioni contemporanee di ciascuna branca specialistica oltre al pagamento della quota fissa per singola ricetta".

AGGIORNAMENTO (5)

La Corte Costituzionale, con sentenza 1-8 giugno 1992, n. 256 (in G.U. la s.s. 17/6/1992, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 14 del presente articolo "nella parte in cui, nella determinazione del contributo dovuto dai soggetti ivi contemplati al primo alinea, non e' consentita prova contraria di un minore effettivo imponibile" e per effetto dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, "nella parte in cui, per gli altri soggetti ivi contemplati (coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonche' per ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari) non e' consentita, nella determinazione del contributo dovuto, prova contraria di un effettivo minore imponibile".

AGGIORNAMENTO (9)

La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 8, comma 16) che sono esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di cui all'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo.

AGGIORNAMENTO (12)

La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 1, comma 16-bis) che sono esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di cui all'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo.

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2001, n. 1

Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. ((Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina)).

Vigente al: 1-8-2016

Art. 3.

((Disposizioni in materia di controlli e di personale.))

((1. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed agroalimentari, della Guardia di finanza, nonché dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni e sugli interventi di cui al presente decreto.

2. Al fine di garantire la massima efficienza dei controlli espletati dal Corpo forestale dello Stato il Ministro delle politiche agricole e forestali può, con proprio decreto, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, istituire appositi nuclei agroalimentari forestali, che operano alle dirette dipendenze del Ministro.

3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa.

4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione della specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all'attività di polizia giudiziaria, è attribuita un'indennità pari a quella già prevista per il personale con identica qualifica del comparto "Sanità".

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, calcolato in 950 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione è autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a procedere alle assunzioni necessarie alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

7. Per le esigenze di potenziamento dell'attività di prevenzione,

profilassi e controllo sanitario, il Ministero della sanita' e' autorizzato, per una sola volta, nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, ad indire concorsi pubblici per la copertura delle vacanze esistenti in organico nella qualifica di dirigente di primo livello del ruolo sanitario con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' a ricoprire, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali di secondo livello del ruolo sanitario mediante concorsi riservati al personale in servizio appartenente alle posizioni iniziali dello stesso ruolo.

8. Ai fini di una migliore efficienza del Ministero della sanita', le sperimentazioni previste dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, devono intendersi riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanita' con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il medesimo Ministero.

9. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attivita' istituzionali, l'Agenzia, esaurite le procedure di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto nazionale in materia di progressione del personale, e' autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche. In deroga al citato contratto nazionale e alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le selezioni volte all'accertamento delle professionalita' richieste avverranno per titoli e mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio orale per i soli esterni. Per il personale gia' in servizio si applicano le norme in materia di accertamento per soli titoli, previo un breve corso di formazione predisposto dalla stessa Agenzia.))



Ministero della Salute

UFFICIO GENERALE RISORSE, ORGANIZZAZIONI E BILANCIO
UFFICIO VEXDGPOR, RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOLOGICO

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2013

Il giorno 23 luglio 2014, presso la sede del Ministero della Salute sita in Viale G. Ribotta n. 5, si sono riunite la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente

VISTA la nota DFP 39407, del 10 luglio 2014, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato la certificazione positiva dell'ipotesi di Accordo del 15 maggio 2014 concernente l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2013, avvenuta a seguito dell'accertamento congiunto della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, effettuato - ai sensi dell'art.40 bis, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 - dal medesimo Dipartimento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- IGOP

PRESO ATTO di quanto evidenziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica relativamente alla natura dell'emolumento.

LE PARTI CONVENGONO

di sottoscrivere definitivamente l'allegata Ipotesi di Accordo concernente l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2013 siglata in data 15 maggio 2014.

Roma, 2014

PER LE CO.SS.:

PER LA PARTE PUBBLICA:

FP CGIL

CISL FPS

UIL PA

CONSAI UNISA

UNIP

UIP

ASSOCIAZIONE UNISA

(Handwritten signatures of representatives from CGIL, Cisl, Unipa, Unisa, Unip, and the Public Administration)



Ministero della Salute

UFFICIO GENERALE RISORSE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO V - EX DGPOB - RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOFISICO

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE
N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2013

In data 24 aprile e 15 maggio 2014 si sono riunite la delegazione di parte pubblica di cui al D.M.20 giugno 2012 e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente, debitamente convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali.

Le delegazioni, dopo approfondita discussione,

VISTO l'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità") che prevede - in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità (poi della salute) in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale - la destinazione alle contrattazioni collettive, riguardanti il predetto personale, non solo delle economie di gestione, ma anche di quote di entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 407 del 1990;

VISTO l'art. 3, comma 8 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che estende le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità, (poi della salute), comunque operante presso il medesimo Ministero;

VISTO l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, che ha previsto l'estensione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al personale del Ministero della sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo;

VISTO il D.P.C.M. 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1996, con il quale, in esecuzione dell'art. 18 richiamato al punto precedente, il personale del Ministero della sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali è stato inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario;

CONSIDERATO che, con l'adozione del DPCM 13 dicembre 1995 e con la sottoscrizione dei successivi contratti collettivi di lavoro si sono venute a creare delle sensibili differenze retributive tra gli appartenenti al ruolo sanitario e le altre categorie di personale in servizio presso il Ministero,

TENUTO CONTO degli scopi perequativi delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, norme - entrambe - finalizzate all'armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Ministero della salute

TENUTO CONTO inoltre che proprio in virtù di detti scopi perequativi nonché del vigente sistema di valutazione delle prestazioni del Ministero della salute sia opportuno e conveniente

all'interesse dell'amministrazione collegare il compenso in parità alle percentuali di raggiungimento degli obiettivi degli uffici dirigenziali di appartenenza.

TENUTO CONTO, altresì, che per le ragioni su esposte i compensi oggetto del presente accordo sono riconosciuti al personale in servizio presso il Ministero della salute, ivi incluso il personale in comando da altre amministrazioni con formale provvedimento.

VISTO il CCNI relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009,

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato", ed in particolare l'art. 6;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 7 agosto 2008, n. 133,

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278 di istituzione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto ministeriale 2 agosto 2011, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

CONSIDERATO che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto n. 27875 del 3 aprile 2013 registrato alla Corte dei Conti l'8 maggio 2013 Registro 4 foglio 40, per l'anno 2013, ha accertato le risorse comunicate dall'Amministrazione e riassegnato sul capitolo 4932 la somma di € 14.750.775 per le finalità di cui all'art. 7 legge 362/1999.

VISTO il D.M. 20 giugno 2012 che ha costituito la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di amministrazione ed ha assegnato la presidenza della medesima al Direttore dell'Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio con poteri di firma degli accordi.

CONVENGONO

Art. 1

per i motivi in premessa e considerati, in particolare, gli scopi perequativi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 49, del 2001, di destinare complessivamente all'istituto economico oggetto del presente accordo l'importo necessario per la corresponsione al personale non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria, di compensi idonei anche ad assicurare, comparabilmente con le risorse a disposizione, la massima armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dal personale in servizio presso il Ministero della salute, al fine di ridurre i differenziali retributivi scaturiti dall'applicazione del citato DPCM del 13 dicembre 1995.

Art. 2

Il compenso, ai fini di una tendenziale equiparazione del trattamento retributivo di fatto, sarà corrisposto a tutto il personale non dirigenziale del Ministero della salute di ruolo e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al personale di altre amministrazioni in comando presso il Ministero della salute con formale provvedimento.

Art. 3

Il compenso sarà corrisposto in base alla posizione economica tenendo conto della modernizzazione dei processi e del miglioramento qualitativo dell'organizzazione. In linea con le nuove disposizioni normative si terrà conto della partecipazione del personale al raggiungimento degli obiettivi prestazionali delle singole strutture di appartenenza.

In particolare le parti convengono di destinare il compenso in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi prestazionali delle strutture di appartenenza

Il compenso teorico spettante, effettuate le eventuali riduzioni di cui al successivo art. 4, sarà corrisposto nelle seguenti percentuali:

- 100% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto almeno l'85% degli obiettivi prestazionali assegnati
- 80% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra l'80% e l'84% degli obiettivi prestazionali assegnati
- 70% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra il 70% e il 79% degli obiettivi prestazionali assegnati
- 60% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra il 60% e il 69% degli obiettivi prestazionali assegnati
- 50% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra il 50% e il 59% degli obiettivi prestazionali assegnati
- Non sarà corrisposto alcun compenso in caso di raggiungimento degli obiettivi in misura inferiore al 50%

Art. 4

L'emolumento sarà corrisposto in relazione alla data di assunzione o di comando per gli assunti e i comandati "in" in corso di anno, alla data di cessazione dal servizio o di comando per il personale cessato o comandato "out", alla percentuale di prestazione lavorativa fornita dal personale in regime di *part-time*, alle aspettative o ad altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale, nel rispetto delle finalità di armonizzazione delle disposizioni richiamate.

Art. 5

Le parti convengono inoltre che eventuali somme residue dei singoli anni saranno ridistribuite secondo i criteri e le finalità del presente accordo.

Roma, 19 5 MAG 2014

PER LE OO.SS.:

FP-CGIL

CISL-FPS

UIL-PA

CONSAI-UNSA

CSB-PL

ILP

FEDERAZIONE INTERSA

PER LA PARTE PUBBLICA

788

30-05-14

Il Dirigente dell'Ufficio II



Ministero della Salute

UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE ORGANIZZATIVO E FINANZIARIO
E RELAZIONI CON I SERVIZI REGIONALI E LOCALI E I SISTEMI DI INQUADRAMENTO

**SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL' ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER
L'ANNO 2012**

Il giorno 28 marzo 2013 presso la sede del Ministero della Salute (via in Viale G. Ribotta n. 5), si sono riunite la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente

VISTA la nota Di P. 868 / del 14 marzo 2013 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato la certificazione positiva dell'ipotesi di Accordo del 15 gennaio 2013 concernente l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2012 avvenuta a seguito dell'accertamento, connesso con la mobilità economica-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza) risposto dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, effettuato - ai sensi dell'art.40 bis, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 - dal medesimo Dipartimento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Ragioneria Generale dello Stato - IGOP

PRESO ATTO delle osservazioni formulate con la nota

CONSIDERATO che il Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato che l'ipotesi di accordo integrativo concernente il criterio di applicazione dell'art. 7 della legge 362/1999 al personale non dirigente per l'anno 2012 può essere ritenuta valida nel rispetto dell'osservazione ivi formulata.

TENUTO CONTO che con l'OM del 15 gennaio 2012, registrata alla Corte dei conti il 3 maggio 2012 (Reg. n. 6 fog. 10), l'Amministrazione Pubblica ha osservato il 26 gennaio 2012

LE PARTI CONVENGONO

di sottoscrivere del tutto e integralmente l'Accordo concernente l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2012 (regolato dalla 15 gennaio 2013)

Roma, **28 MAR 2013**

PER LE OO.SS.:

PER LA PARTE PUBBLICA:

IPUCGIL

[Signature]

[Signature]

CISL/IPS

[Signature]

UIL PA.

[Signature]

CONFSAL/INSA

[Signature]

CSB PI

[Signature]

CLP

ASSOCIAZIONE PUBBLICA

[Signature]



Ministero della Salute

UFFICIO GENERALE RISORSE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO Vicesegretario - RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICO FISICO

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2012

In data 6 novembre, 4, 5 e 10 e 12 dicembre 2012, 7, 8 e 15 gennaio 2013 si sono riunite la delegazione di parte pubblica di cui al D.M.20 giugno 2012 e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente, debitamente convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali.

Le delegazioni, dopo approfondita discussione,

VISTO l'art 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità") che prevede - in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità (poi della salute) in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale - la destinazione alle contrattazioni collettive, riguardanti il predetto personale, non solo delle economie di gestione, ma anche di quote di entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 407 del 1990;

VISTO l'art. 3, comma 8 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che estende le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità, (poi della salute), comunque operante presso il medesimo Ministero.

VISTO l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, che ha previsto l'estensione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al personale del Ministero della sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo;

VISTO il D.P.C.M. 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1996, con il quale, in esecuzione dell'art. 18 richiamato al punto precedente, il personale del Ministero della sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali è stato inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario.

CONSIDERATO che, con l'adozione del DPCM 13 dicembre 1995 e con la sottoscrizione dei successivi contratti collettivi di lavoro si sono venute a creare delle sensibili differenze retributive tra gli appartenenti al ruolo sanitario e le altre categorie di personale in servizio presso il Ministero.

TENUTO CONTO degli scopi perequativi delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, norme - entrambe - finalizzate all'armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Ministero della salute.

TENUTO CONTO, inoltre, che proprio in virtù di detti scopi perequativi nonché del vigente sistema di valutazione delle prestazioni del Ministero della salute sia opportuno e conveniente all'interesse dell'amministrazione collegare il compenso in parola alle percentuali di raggiungimento degli obiettivi degli uffici dirigenziali di appartenenza.

TENUTO CONTO, infine, che per le ragioni su esposte - comprese quelle concernenti i rapporti sindacali - sono ne opportuno e conveniente, in servizio presso il Ministero della salute, il personale non dirigente, appartenente al ruolo sanitario, di essere sottoposto a un sistema di valutazione delle prestazioni che sia collegato al raggiungimento degli obiettivi degli uffici dirigenziali di appartenenza.

VISTO il CCNI relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato", ed in particolare l'art. 6;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 7 agosto 2008 n. 133;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009 n. 278 di istituzione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto ministeriale 2 agosto 2011, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

CONSIDERATO che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto n. 69908 del 25 settembre 2012 registrato alla Corte dei Conti il 27 settembre 2012 Registro 9 foglio 126, per l'anno 2012, ha accertato le risorse comunicate dall'Amministrazione e riassegnato sul capitolo 4932 la somma di € 14.750.775 per le finalità di cui all'art. 7 legge 362/1999;

VISTO il D.M. 20 giugno 2012 che ha costituito la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di amministrazione ed ha assegnato la presidenza della medesima al Direttore dell'Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio con poteri di firma degli accordi,

CONVENGONO

Art. 1

per i motivi in premessa e considerati, in particolare, gli scopi perequativi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 49, del 2001, di destinare complessivamente all'istituto economico oggetto del presente accordo l'importo necessario per la corresponsione al personale non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria, di compensi idonei ad assicurare, compatibilmente con le risorse a disposizione, la massima armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dal personale in servizio presso il Ministero della salute, al fine di ridurre i differenziali retributivi scaturiti dall'applicazione del citato DPCM del 13 dicembre 1995.

Art. 2

Il compenso, ai fini di una tendenziale equiparazione del trattamento retributivo di fatto, sarà corrisposto a tutto il personale non dirigenziale del Ministero della salute di ruolo e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al personale di altre amministrazioni in comando presso il Ministero della salute con formale provvedimento.

Art. 3

Il compenso sarà corrisposto tenendo conto della modernizzazione dei processi e del miglioramento qualitativo dell'organizzazione. In linea con le nuove disposizioni normative anche in materia di trattamenti economici aventi carattere fisso e continuativo, si terrà conto della partecipazione alle attività da parte del personale coinvolto in base alla posizione economica rivestita nell'anno di spettanza e al raggiungimento degli obiettivi delle singole strutture. In particolare le parti convengono di destinare il compenso in relazione al raggiungimento degli obiettivi delle strutture di appartenenza.

Il compenso teorico spettante, ed eventuale riduzione, nel caso di mancato raggiungimento, sarà corrisposto nelle seguenti percentuali:

- 100% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto almeno l'85% degli obiettivi prestazionali assegnati
- 80% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra l'80% e l'84% degli obiettivi prestazionali assegnati
- 70% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra il 70% e il 79% degli obiettivi prestazionali assegnati
- 60% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra il 60% e il 69% degli obiettivi prestazionali assegnati
- 50% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra il 50% e il 59% degli obiettivi prestazionali assegnati
- Non sarà corrisposto alcun compenso in caso di raggiungimento degli obiettivi in misura inferiore al 50%.

Art. 4

L'emolumento sarà corrisposto in relazione alla data di assunzione o di comando per gli assunti e i comandati "in" in corso di anno, alla data di cessazione dal servizio o di comando per il personale cessato o comandato "out", alla percentuale di prestazione lavorativa fornita dal personale in regime di *part-time*, alle aspettative o ad altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale, nel rispetto delle finalità di armonizzazione delle disposizioni richiamate.

Art. 5

Le parti convengono infine che eventuali somme residue saranno ridistribuite secondo i criteri e le finalità del presente accordo.


Roma, 15 GEN. 2013

PER LE OO.SS.:

FP-CGIL




CISL/FP



UIL PA



CONFSAL/UNSA



USP-PI



FLP



FEDERAZIONE INTESA




PER LA PARTE PUBBLICA






















168
EX ART 5 con 2 DE 123
28-01-13



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
UFFICIO GENERALE RISORSE, ORGANIZZAZIONI E BILANCIO
UFFICIO V. C. D. G. P. O. B. RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOLOGICO

**SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO CONCERNENTE
L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL
PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2011**

Il giorno 15 giugno 2012, presso la sede del Ministero della Salute sita in Viale G. Ribotta n. 5, si sono riunite la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente.

VISTA la nota DFP 15196, dell'11 aprile 2012, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato la certificazione positiva dell'ipotesi di Accordo del 14 febbraio 2011 concernente l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2011, avvenuta a seguito dell'accertamento congiunto della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, effettuato - ai sensi dell'art.40 bis, comma 2, del D.lgs n.165/2001- dal medesimo Dipartimento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- IGOP

VISTE le osservazioni formulate con la citata nota.

CONSIDERATO, che il Dipartimento della funzione pubblica, ha comunicato che l'ipotesi di accordo integrativo concernente i criteri di applicazione dell'art.7 della legge 362/1999 al personale non dirigente per l'anno 2011 può avere ulteriore corso a condizione che in sede di sottoscrizione definitiva dello stesso siano recepite le osservazioni formulate:

VISTA la nota UGROB 0016993 del 10 maggio 2012 con la quale sono stati forniti chiarimenti alle citate osservazioni assicurando, in particolare, di eliminare in sede di sottoscrizione definitiva i punti riferiti al personale temporaneamente distaccato:

PRESO ATTO che sono trascorsi oltre 30 giorni senza ulteriori osservazioni da parte del citato Dipartimento:

LE PARTI CONVENGONO

di sottoscrivere definitivamente l'allegata ipotesi di Accordo concernente l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2011 siglata in data 1 marzo 2012 apportando alcune modifiche nelle premesse e nell'articolato.

Pag 2 dal TENU TO CONTO viene eliminata la seguente frase riportata tra virgolette:
"nonché al personale del Ministero della salute formalmente distaccato presso altre amministrazioni per preminenti esigenze di servizio di questo Dicastero"

Il nuovo testo dell'Accordo siglato il 1 marzo 2012 è il seguente

TENU TO CONTO, altresì, che per le ragioni su esposte i compensi oggetto del presente accordo sono riconosciuti al personale in servizio presso il Ministero della salute, ivi incluso il personale in comando o assegnazione temporanea da altre amministrazioni in base al provvedimento debitamente formalizzato con esclusione del personale sanitario con qualifica privilegiata.

Pag 3 Art 2 viene eliminata la seguente frase riporta tra virgolette:
"nonché al personale del Ministero della salute temporaneamente distaccato presso altre
amministrazioni nel preminente interesse di questo Dicastero"

Il nuovo testo dell'Accordo siglato il 1 marzo 2012 è il seguente

Art 2


Il compenso, ai fini di una tendenziale equiparazione del trattamento retributivo di fatto, sarà corrisposto a tutto il personale non dirigenziale del Ministero della salute di ruolo e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al personale di altre amministrazioni in comando o assegnazione temporanea presso il Ministero della salute con formale provvedimento

Le parti convengono infine, relativamente all'art. 5, di ripartire le eventuali somme residue, quali incremento dell'emolumento in questione, secondo i criteri e le modalità del presente Accordo.


Roma, 15 GIU. 2012

PER LE OO.SS.:

FP-CGIL


.....



PER LA PARTE PUBBLICA:


.....


CISL-FPS


.....

UIL-PA



.....


CONFSAL/UNSA


.....


USB PI


.....

FLP


.....

FEDERAZIONE INTESA


.....



Ministero della Salute

UFFICIO GENERALI RISORSE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO Vices DGPOB - RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOFISICO

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2011

In data 23, 24 gennaio e 1 marzo 2012 si sono riunite la delegazione di parte pubblica di cui al D.M. 7 giugno 2006 e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente, debitamente convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali. Le delegazioni, dopo approfondita discussione,

VISTO l'art 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità") che prevede - in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità (poi della salute) in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale - la destinazione alle contrattazioni collettive, riguardanti il predetto personale, non solo delle economie di gestione, ma anche di quote di entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 407 del 1990;

VISTO l'art. 3, comma 8 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che estende le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità, (poi della salute), comunque operante presso il medesimo Ministero.

VISTO l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, che ha previsto l'estensione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al personale del Ministero della sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo;

VISTO il D.P.C.M. 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1996, con il quale, in esecuzione dell'art. 18 richiamato al punto precedente, il personale del Ministero della sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali è stato inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario.

CONSIDERATO che, con l'adozione del DPCM 13 dicembre 1995 e con la sottoscrizione dei successivi contratti collettivi di lavoro si sono venute a creare delle sensibili differenze retributive tra gli appartenenti al ruolo sanitario e le altre categorie di personale in servizio presso il Ministero;

TENUTO CONTO degli scopi perequativi delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, norme - entrambe - finalizzate all'armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Ministero della salute.

TENUTO CONTO, inoltre, che proprio in virtù di detti scopi perequativi nonché del vigente sistema di valutazione delle prestazioni del Ministero della salute sia opportuno e conveniente all'interesse dell'amministrazione collegare il compenso in parola alle percentuali di raggiungimento degli obiettivi degli uffici dirigenziali di appartenenza;

TENUTO CONTO, altresì, che per le ragioni su esposte i compensi oggetto del presente accordo sono riconosciuti al personale in servizio presso il Ministero della salute, ivi incluso il personale in comando o assegnazione temporanea da altre amministrazioni in base ad un provvedimento debitamente formalizzato, nonché al personale del Ministero della salute formalmente distaccato presso altre amministrazioni per preminenti esigenze di servizio di questo Dicastero, con esclusione del personale sanitario con qualifica dirigenziale;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009.

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato", ed in particolare l'art. 6.

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278 di istituzione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente della repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto ministeriale 2 agosto 2011, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 7 agosto 2008, n. 133;

CONSIDERATO che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto n. 84741 del 20 settembre 2011 registrato alla Corte dei Conti il 26 settembre 2011 Registro 9 foglio 394, per l'anno 2011, ha accertato le risorse comunicate dall'Amministrazione e riassegnato sul capitolo 4932 la somma di € 14.500.775 per le finalità di cui all'art. 7 legge 362/1999 pari all' 80% delle somme riassegnate negli anni precedenti;

VISTO il D.M. 7 giugno 2006 che ha costituito la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di amministrazione ed ha assegnato la presidenza della medesima al Capo del Dipartimento dell'innovazione o, su delega del medesimo, al Direttore della Direzione Generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio;

VISTA la delega a presiedere la delegazione di parte pubblica ed a sottoscrivere gli accordi a livello di amministrazione, rilasciata in data 4 marzo 2008 dal Capo del Dipartimento dell'innovazione al Direttore Generale della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, Dott. Giuseppe Celotto;

VISTA l'autorizzazione per la prosecuzione delle contrattazioni integrative a livello di amministrazione, rilasciata alla delegazione di parte pubblica in data 4 luglio 2008;

CONVIENGONO

Art. 1

per i motivi in premessa e considerati, in particolare, gli scopi perequativi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 49, del 2001, di destinare complessivamente all'istituto economico oggetto del presente accordo l'importo necessario per la corresponsione al personale non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria, di compensi idonei ad assicurare, compatibilmente con le risorse a disposizione, la massima armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dal personale in servizio presso il Ministero della salute al fine di ridurre i differenziali retributivi scaturiti dall'applicazione del citato DPCM del 13 dicembre 1995.

Art. 2

Il compenso, ai fini di una tendenziale equiparazione del trattamento retributivo di fatto, sarà corrisposto a tutto il personale non dirigenziale del Ministero della salute di ruolo e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al personale di altre amministrazioni in comando o assegnazione temporanea presso il Ministero della salute con formale provvedimento, nonché al personale del Ministero della salute temporaneamente distaccato presso altre amministrazioni nel preminente interesse di questo Dicastero.

Art.3

Il compenso sarà corrisposto tenendo conto della modernizzazione dei processi e del miglioramento qualitativo dell'organizzazione. In linea con le nuove disposizioni normative anche in materia di trattamenti economici aventi carattere fisso e continuativo, si terrà conto della partecipazione alle attività da parte del personale coinvolto in base alla posizione economica rivestita nell'anno di spettanza e al raggiungimento degli obiettivi delle singole strutture.

In particolare le parti convengono di destinare il compenso in relazione al raggiungimento degli obiettivi delle strutture di appartenenza.

Il compenso teorico spettante, effettuate le eventuali riduzioni di cui al successivo art. 4, sarà corrisposto nelle seguenti percentuali:

- 100% del compenso qualora gli Uffici di livello dirigenziale non generale abbiano raggiunto almeno l'85% degli obiettivi prestazionali assegnati.
- 80% del compenso qualora gli Uffici di livello dirigenziale non generale abbiano raggiunto tra l'80% e l'84% degli obiettivi prestazionali assegnati
- 70% del compenso qualora gli Uffici di livello dirigenziale non generale abbiano raggiunto tra l'70% e l'79% degli obiettivi prestazionali assegnati
- 60% del compenso qualora gli Uffici di livello dirigenziale non generale abbiano raggiunto tra l'60% e l'69% degli obiettivi prestazionali assegnati
- 50% del compenso qualora gli Uffici di livello dirigenziale non generale abbiano raggiunto tra l'50% e l'59% degli obiettivi prestazionali assegnati
- Non sarà corrisposto alcun compenso in caso di raggiungimento degli obiettivi della struttura inferiore al 50%.

Art. 4

Le parti convengono di compensare l'emolumento con eventuali altre indennità fisse e ricorrenti, percepite dal personale di altre amministrazioni e non previste per il personale di ruolo del Ministero, nel rispetto delle finalità di armonizzazione delle disposizioni richiamate.

L'emolumento sarà corrisposto in relazione alla data di assunzione o di comando per gli assunti e i comandati "in" in corso di anno, alla data di cessazione dal servizio o di comando per il personale cessato o comandato "out", alla percentuale di part-time per il personale in regime di part-time, alle aspettative o ad altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale



Art. 5

Le parti convengono infine che eventuali somme residue saranno oggetto di specifico separato accordo anche al fine di poter procedere ad eventuali rettifiche e/o correzioni relative all'emolumento in questione.

Roma

PER LE OO.SS.:

FP/CGIL

CISL/FPS

UIL/PA

CONFSAL/UNSA...

USB/PI

FLP

FEDERAZIONE INTESA

PER LA PARTE PUBBLICA

UFFICIO CONTROLLO DEL BILANCIO
DIREZIONE REGIONALE DELLA SALUTE
26/1
ARFS, comma 2 D.lgs 123/2011
06-03-2012
Roma

Il Dirigente della Div. II'

Compagni



APPENDICE II

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO V - RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOFISICO

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2010

Il giorno 8 aprile 2011, presso la sede del Ministero della Salute sita in Viale G. Ribotta n. 5, si sono riunite la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente.

PRESO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 1 aprile 2011, ha comunicato la certificazione positiva dell'Ipotesi di Accordo del 14 febbraio 2011 concernente l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2010, avvenuta a seguito dell'accertamento congiunto della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, effettuato - ai sensi dell'art.40 bis, comma 2, del D.lgs n.165/2001- dal medesimo Dipartimento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP

LE PARTI CONVENGONO

di sottoscrivere definitivamente l'allegata Ipotesi di Accordo concernente l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2010 siglata in data 14 febbraio 2011.

Roma, 8 aprile 2011

PER LE OO.SS.:

FP/CGIL.....

CISL/FPS.....

UIL/PA.....

CONFSAL/UNSA.....

PER LA PARTE PUBBLICA:

.....

.....

.....

.....

RDB/USB PI *Will L. Ruff*

..... *Stefano Coppens*

FLP *[Signature]*

FEDERAZIONE INTESA.....

..... *Salvatore Mainimo*



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO V - RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOFISICO

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2010

In data 25 e 31 gennaio, 11 e 14 febbraio 2011 si sono riunite la delegazione di parte pubblica di cui al D.M. 7 giugno 2006 e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente, debitamente convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali.

Le delegazioni, dopo approfondita discussione,

VISTO l'art 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità") che prevede - in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità (poi della salute) in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale - la destinazione alle contrattazioni collettive, riguardanti il predetto personale, non solo delle economie di gestione, ma anche di quote di entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 407 del 1990;

VISTO l'art. 3, comma 8 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che estende le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità, (poi della salute), comunque operante presso il medesimo Ministero;

VISTO l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, che ha previsto l'estensione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al personale del Ministero della sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo;

VISTO il D.P.C.M. 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1996, con il quale, in esecuzione dell'art. 18 richiamato al punto precedente, il personale del Ministero della sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali è stato inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario;

CONSIDERATO che, con l'adozione del DPCM 13 dicembre 1995 e con la sottoscrizione dei successivi contratti collettivi di lavoro si sono venute a creare delle sensibili differenze retributive tra gli appartenenti al ruolo sanitario e le altre categorie di personale in servizio presso il Ministero;

TENUTO CONTO degli scopi perequativi delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, norme - entrambe - finalizzate all'armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Ministero della salute;

TENUTO CONTO, altresì, che per le ragioni su esposte i compensi oggetto del presente accordo sono riconosciuti al personale in servizio presso il Ministero della salute, ivi incluso il personale in comando o assegnazione temporanea da altre amministrazioni in base ad un provvedimento debitamente formalizzato, nonché al personale del Ministero della salute formalmente distaccato presso altre amministrazioni per preminenti esigenze di servizio di questo Dicastero, con esclusione del personale sanitario con qualifica dirigenziale;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato", ed in particolare l'art. 6;

VISTO il d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge 5 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278 di istituzione del Ministero della salute;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 7 agosto 2008, n. 133;

CONSIDERATO che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto n. 89561 del 24 dicembre 2010 registrato alla Corte dei Conti il 30 dicembre 2010 Registro 9 foglio 105, per l'anno 2010, ha accertato le risorse comunicate dall'Amministrazione e riassegnato sul capitolo 4932 la somma di € 14.500.775 per le finalità di cui all'art. 7 legge 362/1999 pari all' 80% delle somme riassegnate negli anni precedenti;

VISTO il D.M. 7 giugno 2006 che ha costituito la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di amministrazione ed ha assegnato la presidenza della medesima al Capo del Dipartimento dell'innovazione o, su delega del medesimo, al Direttore della Direzione Generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio;

VISTA la delega a presiedere la delegazione di parte pubblica ed a sottoscrivere gli accordi a livello di amministrazione, rilasciata in data 4 marzo 2008 dal Capo del Dipartimento dell'innovazione al Direttore Generale della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, Dott. Giuseppe Celotto;

VISTA l'autorizzazione per la prosecuzione delle contrattazioni integrative a livello di amministrazione, rilasciata alla delegazione di parte pubblica in data 4 luglio 2008;

CONVENGONO

per i motivi in premessa e considerati, in particolare, gli scopi perequativi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 49, del 2001, di destinare complessivamente all'istituto economico oggetto del presente accordo l'importo necessario per la corresponsione al personale non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria, di compensi idonei ad assicurare, compatibilmente con le risorse a disposizione, la massima armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dal personale in servizio presso il Ministero della salute, al fine di ridurre i differenziali retributivi scaturiti dall'applicazione del citato DPCM del 13 dicembre 1995.

Il compenso, ai fini di una tendenziale equiparazione del trattamento retributivo di fatto, sarà corrisposto a tutto il personale non dirigenziale del Ministero della salute di ruolo e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al personale di altre amministrazioni in comando o assegnazione temporanea presso il Ministero della salute con formale provvedimento, nonché al personale del Ministero della salute temporaneamente distaccato presso altre amministrazioni nel preminente interesse di questo Dicastero.

Il compenso sarà corrisposto tenendo conto della modernizzazione dei processi e del miglioramento qualitativo dell'organizzazione. In linea con le nuove disposizioni normative anche in materia di trattamenti economici aventi carattere fisso e continuativo si terrà conto dell'assiduità di partecipazione alle attività da parte del personale coinvolto in base alla posizione economica rivestita nell'anno di spettanza e al raggiungimento degli obiettivi delle singole strutture.

In particolare le parti, tenuto conto della riduzione del tasso di assenza riscontrato, convengono di:

- destinare il 90% del compenso in relazione al raggiungimento degli obiettivi delle strutture di appartenenza;
- destinare il restante 10% del compenso in relazione ai giorni di presenza.
- compensare l'emolumento di cui ai punti a) e b) con eventuali altre indennità fisse e ricorrenti, percepite dal personale di altre amministrazioni e non previste per il personale di ruolo del Ministero, nel rispetto delle finalità di armonizzazione delle disposizioni richiamate.

Relativamente al punto a) il compenso sarà corrisposto in relazione alla data di assunzione o di

comando per gli assunti e i comandati "in" in corso di anno, alla data di cessazione dal servizio o di comando per il personale cessato o comandato "out", alla percentuale di part-time per il personale in regime di part-time, alle aspettative o ad altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale.

Il compenso spettante (effettuate le eventuali riduzioni di cui sopra) sarà corrisposto per intero qualora gli Uffici di livello dirigenziale non generale abbiano raggiunto almeno l'85% degli obiettivi prestazionali assegnati. Sotto tale soglia il compenso spettante sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi.

Relativamente al punto b) l'importo spettante (pari al 10% del totale del compenso) sarà decurtato in relazione ai giorni di assenza calcolati secondo le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Le parti convengono infine che eventuali somme residue saranno ridistribuite secondo i criteri e le finalità di cui al punto a).

Roma, 19 FEB 2011

PER LE OO.SS.:

FP/CGIL *Rosa Romano*

CISL/FPS *Giovanni Ferraro*

UIL/PA *Corrado Scudato*

CONFSA/UNSA *Alfredo*

RDB PI/USB *Pietro Lombardi*

FLP *Giuseppe Santoli*

FEDERAZIONE INTESA *Salvatore Massimo*

PER LA PARTE PUBBLICA

[Signature]

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO DELLA SALUTE
Preso nota al n. 304
del Registro "Visti Semplici"
Roma li. 01-03-2011

Il Dirigente della Div. II^o

[Signature]



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO V - RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOFISICO

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO CONCERNENTE 'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2009

Il giorno 15 novembre 2010, presso la sede del Ministero della Salute sita in Viale G. Ribotta n. 5, si sono riunite la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente.

PRESO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 9 novembre 2010, ha comunicato la certificazione positiva dell'Ipotesi di Accordo concernente l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2009, avvenuta a seguito dell'accertamento congiunto della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, effettuato - ai sensi dell'art.40 bis, comma 2, del D.lgs n.165/2001- dal medesimo Dipartimento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- IGOP

LE PARTI CONVENGONO


di sottoscrivere definitivamente l'allegata Ipotesi di Accordo concernente l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2009 siglata in data 31 agosto 2010.


Roma, 15 novembre 2010


PER LE OO.SS.:

PER LA PARTE PUBBLICA:

FP/CGIL.....


.....
.....

CISL/FPS 

UIL/PA 

CONFEDAL/UNSA 

RDB PI CUB

.....
FLP *Piero D'Arce*

.....
FEDERAZIONE INTESA

Piero Ming



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO V – RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOFISICO

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2009

In data 24 giugno, 22 luglio, 31 agosto 2010 si sono riunite la delegazione di parte pubblica di cui al D.M. 7 giugno 2006 e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente, debitamente convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali.

Le delegazioni, dopo approfondita discussione,

VISTO l'art 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità") che prevede - in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità (poi della salute) in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale - la destinazione alle contrattazioni collettive, riguardanti il predetto personale, non solo delle economie di gestione, ma anche di quote di entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 407 del 1990;

VISTO l'art. 3, comma 8 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che estende le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità, (poi della salute), comunque operante presso il medesimo Ministero;

VISTO l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, che ha previsto l'estensione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al personale del Ministero della sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo;

VISTO il D.P.C.M. 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1996, con il quale, in esecuzione dell'art. 18 richiamato al punto precedente, il personale del Ministero della sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali è stato inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario;

CONSIDERATO che, con l'adozione del DPCM 13 dicembre 1995 e con la sottoscrizione dei successivi contratti collettivi di lavoro si sono venute a creare delle sensibili differenze retributive tra gli appartenenti al ruolo sanitario e le altre categorie di personale in servizio presso il Ministero;

TENUTO CONTO degli scopi perequativi delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, norme - entrambe - finalizzate all'armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Ministero della salute;

TENUTO CONTO, altresì, che per le ragioni su esposte i compensi oggetto del presente accordo sono riconosciuti al personale in servizio presso il Ministero della salute, ivi incluso il personale in comando o assegnazione temporanea da altre amministrazioni in base ad un provvedimento debitamente formalizzato, nonché al personale del Ministero della salute formalmente distaccato presso altre amministrazioni per preminenti esigenze di servizio di questo Dicastero, con esclusione del personale sanitario con qualifica dirigenziale;

PD

SA

SA CU



VISTO il CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato", ed in particolare l'art. 6;

VISTO il decreto legge n.85/2008 di istituzione del Ministero del Lavoro Salute e Politiche sociali;

PRESO ATTO che, in risposta al quesito formulato con nota n. 4444/1.87.1 del 23 ottobre 2008 da parte del Capo di Gabinetto del Ministro del Lavoro, Salute e Politiche sociali, il Ragioniere Generale dello Stato, con nota n. 130095 del 10 novembre 2008, ha affermato la possibilità di erogare anche al personale del settore Lavoro operante presso l'Ufficio di Gabinetto "unico" il compenso in questione; ciò in ragione dell'impossibilità di individuare all'interno della stessa struttura di Gabinetto il personale direttamente impiegato in attività riferibili all'ex Ministero della Salute;

TENUTO CONTO, altresì, che l'unicità organizzativa si è potuta realizzare solo per la struttura dell'Ufficio di Gabinetto in quanto, in relazione alla comunicazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formulata nella seduta del 24 dicembre 2008, il regolamento del nuovo Ministero unificato non ha avuto ulteriore corso e, conseguentemente, non è stato possibile procedere all'istituzione del ruolo unificato e alla costituzione delle nuove rappresentanze sindacali;

VISTO il d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge 5 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278 di istituzione del Ministero della salute;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 7 agosto 2008, n. 133;

CONSIDERATO che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 24 dicembre 2009 registrato alla Corte dei Conti l'11 gennaio 2010 Registro 1 foglio 015, per l'anno 2009, ha accertato le risorse comunicate dall'Amministrazione e riassegnato sul capitolo 3480 le somme per le finalità di cui all'art. 7 legge 362/1999 pari al 75% delle somme riassegnate negli anni precedenti;

CONSIDERATO che, dai conteggi effettuati, è garantita per ciascun livello una somma non inferiore al 75% degli importi corrisposti nell'anno precedente;

VISTO il D.M. 7 giugno 2006 che ha costituito la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di amministrazione ed ha assegnato la presidenza della medesima al Capo del Dipartimento dell'innovazione o, su delega del medesimo, al Direttore della Direzione Generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio;

VISTA la delega a presiedere la delegazione di parte pubblica ed a sottoscrivere gli accordi a livello di amministrazione, rilasciata in data 4 marzo 2008 dal Capo del Dipartimento dell'innovazione al Direttore Generale della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, Dott. Giuseppe Celotto;

VISTA l'autorizzazione per la prosecuzione delle contrattazioni integrative a livello di amministrazione, rilasciata alla delegazione di parte pubblica in data 4 luglio 2008;

CONVENGONO

per i motivi in premessa e considerati, in particolare, gli scopi perequativi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 49, del 2001, di destinare complessivamente all'istituto economico oggetto del presente accordo l'importo necessario per la corresponsione al personale non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria, di compensi idonei ad assicurare, compatibilmente con le risorse a disposizione, la massima armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dal personale in servizio presso il Ministero della salute, al fine di ridurre i differenziali retributivi scaturiti dall'applicazione del citato DPCM del 13 dicembre 1995.

Il compenso, ai fini di una tendenziale equiparazione del trattamento retributivo di fatto, sarà corrisposto a tutto il personale non dirigenziale del Ministero della salute di ruolo e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al personale di altre amministrazioni in comando o assegnazione temporanea presso il Ministero della salute con formale provvedimento, nonché al



personale del Ministero della salute temporaneamente distaccato presso altre amministrazioni nel preminente interesse di questo Dicastero.

Il compenso sarà corrisposto tenendo conto della modernizzazione dei processi e del miglioramento qualitativo dell'organizzazione. In linea con le nuove disposizioni normative anche in materia di trattamenti economici aventi carattere fisso e continuativo si terrà conto dell'assiduità di partecipazione alle attività da parte del personale coinvolto in base alla posizione economica rivestita nell'anno di spettanza e al raggiungimento degli obiettivi delle singole strutture.

In particolare le parti convengono di:

- a) destinare l'80% delle somme assegnate in relazione al raggiungimento degli obiettivi delle strutture di appartenenza;
- b) destinare il restante 20% delle somme assegnate in relazione ai giorni di presenza.
- c) compensare l'emolumento con eventuali altre indennità fisse e ricorrenti, percepite dal personale di altre amministrazioni e non previste per il personale di ruolo del Ministero, nel rispetto delle finalità di armonizzazione delle disposizioni richiamate.

Relativamente al punto a) il compenso sarà corrisposto per intero qualora gli Uffici di livello dirigenziale non generale abbiano realizzato almeno l'85% degli obiettivi prestazionali assegnati. Sotto tale soglia il compenso sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi prestazionali assegnati.

Roma, 31 000 000

PER LE OO.SS.:

PER LA PARTE PUBBLICA

FP/CGIL

CISL/FPS

UIL/PA

CONFSAL/UNSA

RDB PI CUB

FLP

FEDERAZIONE INTESA

PLANO
12-11-2010
06-03-2010

IL DIRETTORE
[Handwritten Signature]



NOTA A VERBALE

OGGETTO: ipotesi di accordo concernente l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2009, impiegato presso il Ministero della Salute.

Questa Delegazione Trattante, pur considerando che la contrattazione art. 7/2009 è stata condotta con apertura verso ogni genere di contributo e che si è raggiunto un accordo migliorativo rispetto al precedente anno ritiene:

- per il totale disaccordo con il punto b) dell'ipotesi (destinare il restante 20% delle somme assegnate in relazione ai giorni di presenza)
- per coerenza con la linea sindacale di comparto intrapresa
- in seguito a considerazioni politiche emerse in ambito di confronto interno alla Federazione Nazionale
- essendo contraria all'individuazione anche di dipendenti del Settore Lavoro impiegati presso l'Ufficio di Gabinetto dell'ex Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali quali destinatari del compenso di cui all'oggetto

di dover ritirare la firma apposta in data 31 agosto 2010 all'ipotesi di accordo Ministero della Salute, art.7 anno 2009.

La presente sostituisce ed annulla la precedente nota presentata dalla Delegazione Trattante in data 31 agosto 2010.



p/USB RdB PI - Federazione Nazionale

Michele de Martino

Tabella D

Risorse per il Fondo unico di amministrazione

Valori in Euro annui per ciascun dipendente in servizio al 31.12.2005.

MINISTERO	Incremento pro-capite dal 1.1.2008
DIFESA	59,49
POLITICHE AGRICOLE	142,42
PUBBLICA ISTRUZIONE	140,85
AMBIENTE	139,74
BENI E ATT. CULTURALI	156,84
AFFARI ESTERI	142,84
LAVORO	65,72
SALUTE	174,98
COMUNICAZIONI	16,42
ECONOMIA e FINANZE	34,72
INTERNO	49,27

UIL-PA
Bozio
ADM
ADM
CISC FP
ADM
Stano Brode
Bozio
ADM
UWSA
Bozio

ADM

Tabella di confronto del compenso di produttività del personale non dirigente del comparto Difesa e Salute
 (fonte: Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato)

Anno 2013			
Comparto DIFESA		Comparto SALUTE	
Personale del Comparto	Fondi stanziati	Personale del Comparto	Fondi stanziati
28.641	€ 35.377.826	1.780	€ 12.406.917
Compenso di produttività			

Anno 2012			
Comparto DIFESA		Comparto SALUTE	
Personale del Comparto	Fondi stanziati	Personale del Comparto	Fondi stanziati
29.030	€ 29.333.439	1.819	€ 12.347.625
Compenso di produttività			

Anno 2011			
Comparto DIFESA		Comparto SALUTE	
Personale del Comparto	Fondi stanziati	Personale del Comparto	Fondi stanziati
29.703	€ 16.976.592	1.887	€ 11.992.327
Compenso di produttività			

Anno 2010			
Comparto DIFESA		Comparto SALUTE	
Personale del Comparto	Fondi stanziati	Personale del Comparto	Fondi stanziati
30.562	€ 32.492.253	1.943	€ 2.052.876
Compenso di produttività			

Anno 2009			
Comparto DIFESA		Comparto SALUTE	
Personale del Comparto	Fondi stanziati	Personale del Comparto	Fondi stanziati
31.794	39.280.545	2.030	€ 1.379.798
Compenso di produttività			

Anno 2008			
Comparto DIFESA		Comparto SALUTE	
Personale del Comparto	Fondi stanziati	Personale del Comparto	Fondi stanziati
32.550	54.673.673	2.050	€ 2.011.391
Compensi di produttività			

Anno 2007			
Comparto DIFESA		Comparto SALUTE	
Personale del Comparto	Fondi stanziati	Personale del Comparto	Fondi stanziati
33.459	74.802.858	2.215	€ 2.482.088
Compensi di produttività			

Anno 2006			
Comparto DIFESA		Comparto SALUTE	
Personale del Comparto	Fondi stanziati	Personale del Comparto	Fondi stanziati
34.465	36.261.096	2.270	€ 2.380.963
Compensi di produttività			

Anno 2005			
Comparto DIFESA		Comparto SALUTE	
Personale del Comparto	Fondi stanziati	Personale del Comparto	Fondi stanziati
35.713	73.924.825	2.128	non definiti
Compensi di produttività			

Anno 2004			
Comparto DIFESA		Comparto SALUTE	
Personale del Comparto	Fondi stanziati	Personale del Comparto	Fondi stanziati
36.690	55.010.073	2.133	non definiti
Compensi di produttività			

Anno 2003			
Comparto DIFESA		Comparto SALUTE	
Personale del Comparto	Fondi stanziati	Personale del Comparto	Fondi stanziati
37.262	57.395.944	2.204	non definiti
Compensi di produttività			

Anno 2002				
Compensi di produttività	Comparto DIFESA		Comparto SALUTE	
	Personale del Comparto	Fondi stanziati	Personale del Comparto	Fondi stanziati
	38.866	24.291.673	2.186	non definiti

Anno 2001				
Compensi di produttività	Comparto DIFESA		Comparto SALUTE	
	Personale del Comparto	Fondi stanziati	Personale del Comparto	Fondi stanziati
	39.851	35.849.616	2.220	non definiti

**COMPARTO DIFESA-SALUTE
QUOTA PRO-CAPITE COMPENSO DI PRODUTTIVITA'**

